

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **112/2000** (ECLI:IT:COST:2000:112)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **MARINI A.**

Camera di Consiglio del **22/03/2000**; Decisione del **13/04/2000**

Deposito del **20/04/2000**; Pubblicazione in G. U. **26/04/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25222**

Atti decisi:

N. 112

ORDINANZA 13-20 APRILE 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, n. 242 del 21 ottobre 1998, relativa alla corretta interpretazione dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, promosso dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, con ricorso pervenuto a questa Corte il 4 novembre 1999 ed iscritto al n. 131 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Venezia, con ricorso pervenuto a questa Corte il 4 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, numero 242, emanata il 21 ottobre 1998 dal Direttore generale della Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario, avente ad oggetto: "Discussione in pubblica udienza - Art. 33, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 23 aprile 1998";

che, a giudizio della commissione ricorrente, l'atto impugnato sarebbe lesivo delle attribuzioni costituzionalmente garantite all'ordine giudiziario in quanto fornirebbe del precitato articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, una interpretazione che viene imposta al personale che "assiste il giudice nello svolgimento della sua funzione" e che, seppur formalmente appartenente all'amministrazione finanziaria, deve restare autonomo per tutte le funzioni serventi quella giurisdizionale;

che l'interpretazione contenuta nella circolare de qua, qualora non condivisa dal giudice tributario, porrebbe quest'ultimo di fronte alla scelta di osservarla contro il proprio libero convincimento o di disapplicarla pregiudicando, in tal modo, la parte che, "in giustificabile buona fede, ha seguito quella indicazione, ritenendola senz'altro vincolante";

che, dunque, conclude la commissione ricorrente, deve essere dichiarato che "spetta esclusivamente agli organi giurisdizionali fissare la corretta interpretazione" dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e, conseguentemente, deve essere annullata la circolare per cui è conflitto "in quanto viziata da incompetenza".

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è preliminarmente chiamata a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento alla presenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiamati nel primo comma del medesimo art. 37;

che, sotto il profilo soggettivo, mentre va riconosciuta la legittimazione attiva della commissione tributaria a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da essa esercitate, deve, invece, escludersi che al Direttore generale del Ministero delle finanze, in quanto organo puramente amministrativo, spetti quella legittimazione passiva che, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere riconosciuta solo al Governo nella sua collegialità;

che, quanto al profilo oggettivo, la circolare impugnata non può neppure astrattamente ritenersi lesiva delle attribuzioni della commissione ricorrente, essendo indirizzata a soggetti comunque non legittimati all'interpretazione della norma processuale in oggetto, e dunque costituendo atto giuridicamente irrilevante nei confronti della commissione stessa;

che, pertanto, sotto entrambi i profili il conflitto di attribuzione va dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Commissione tributaria

regionale di Venezia, sezione numero tre, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.